



CAMERA DI COMMERCIO  
DI  
SASSARI

SPORTELLO  
DI  
CONCILIAZIONE

REGOLAMENTO

## 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese o tra imprese e consumatori. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

## 2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio. Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore. La Segreteria comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro. Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione e questa non sussista, o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerale abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

## 3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio nel rispetto della normativa vigente. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio. Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista. Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

Sono altresì incompatibili gli addetti al servizio di conciliazione. Al momento dell'accettazione dell'incarico il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

#### 4) LA SEGRETERIA

La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di conciliazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione. La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo. La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

- qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art.2, non comunichi la propria adesione;

- in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) la mancata adesione al procedimento;
- c) l'avvenuta chiusura del procedimento.

## 5) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti. Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio. Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro. Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

## 6) ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo. In caso di esito positivo della conciliazione i termini dell'accordo sono recepiti:

- a) nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento;
- b) in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.

Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore ne dà atto nel verbale. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

## 7) RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato e quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. A tal fine i soggetti diversi dalle parti presenti all'incontro di conciliazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

## TARIFFARIO

Il servizio di conciliazione è soggetto al pagamento di € 30 per diritti di segreteria, da versare:

- a cura della parte istante al deposito della domanda,
- a cura delle parti che accettano di partecipare all'incontro di conciliazione, prima del medesimo.

I diritti di segreteria non sono dovuti nei seguenti casi:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Oltre i diritti di segreteria, nel caso la procedura di conciliazione abbia inizio, dovranno essere pagati i seguenti importi per spese di conciliazione:

Fino a €	1.000,00			€	40,00
da €	1.001,00	a €	5.000,00	€	100,00
da €	5.001,00	a €	10.000,00	€	200,00
da €	10.001,00	a €	25.000,00	€	300,00
da €	25.001,00	a €	50.000,00	€	500,00
da €	50.001,00	a €	250.000,00	€	1.000,00
da €	250.001,00	a €	500.000,00	€	2.000,00
da €	500.001,00	a €	2.500.000,00	€	4.000,00
da €	2.500.001,00	a €	5.000.000,00	€	6.000,00
oltre €	5.000.000,00			€	10.000,00

La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare l'importo delle spese di conciliazione fino ad un massimo del 5%.


Le spese di conciliazione di cui alla soprastante tabella sono comprensive di Iva. Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del Conciliatore e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione; nel caso in cui esso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.


Gli importi devono essere corrisposti tramite bonifico sul c/c bancario n° 4290737, intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura presso l' Agenzia n° 3 del Banco di Sardegna di Sassari (ABI 01015, CAB 17203).

Per **risolvere** le controversie commerciali occorre spesso seguire una strada tortuosa, perdere tempo e sostenere costi elevati. La **conciliazione** è un modo, rapido, efficace, riservato ed economico per tentare di risolvere le controversie commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori. Il servizio di **conciliazione** delle **Camere di Commercio** si rivolge alle imprese, ai consumatori ed ai professionisti e li assiste nel raggiungimento di un accordo


In questa sezione del sito si possono rinvenire le norme di legge che riguardano il tema della **conciliazione**; sostanzialmente si tratta della legge di **riordino del sistema camerale** e della legge sulla **subfornitura**.

 [Legge 29 dicembre 1993, n. 580](#)


La legge di riforma del sistema camerale, all'art 2 comma 4, prevede che le CCIAA possono istituire servizi di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.

 [Legge 14 novembre 1995, n. 481](#)

La legge sui servizi di pubblica utilità, all'art. 2, comma 24, prevede che presso le CCIAA possano esperirsi tentativi di conciliazione e arbitrati per le controversie tra un utente e un gestore di tali servizi.

 [L.egge 18 giugno 1998, n. 192](#)


La legge sulla subfornitura, all'art. 10 prevede che prima del ricorso al tribunale le imprese debbano obbligatoriamente tentare una conciliazione presso le CCIAA. In caso di esito negativo, esse potranno rivolgersi all'arbitrato o al giudice.

 [Legge 29 marzo 2001, n. 135](#)


La legge che disciplina la normativa in materia di turismo, all'art. 4 individua le CCIAA quali enti presso cui tentare la conciliazione per la soluzione delle controversie in materia turistica

 [Legge 3 ottobre 2001, n. 366](#)

Delega al Governo per la riforma del diritto societario

 [Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5](#)

la riforma del diritto societario assegna alle sole CCIAA il riconoscimento automatico all'iscrizione nel registro degli enti di gestione della conciliazione, che deve selezionare gli organismi (pubblici e privati) che garantiscono serietà ed efficienza.

 [Legge 6 maggio 2004, n. 129](#)

La legge di disciplina del franchising, all'art. 7 individua le CCIAA come gli unici organismi presso i quali è possibile esperire un tentativo di conciliazione, secondo le modalità disciplinate dal d. lgs. n. 5/2003.

 [Decreto Ministero Giustizia 23 luglio 2004, n. 222](#)

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione ai sensi del DL 17/01/2003


 [Decreto Ministero Giustizia 23 luglio 2004, n. 223](#)

Regolamento recante le indennità spettanti agli organismi di conciliazione ai sensi del DL 17/01/2003


 [D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206](#)

Il Codice del Consumo ribadisce la competenza delle CCIAA in materia di conciliazione

collettiva (art.140) e riconosce esplicitamente il loro ruolo di organismi di ADR (art. 141).

 Legge 14 febbraio 2006 n. 55

La legge in materia di patto di famiglia che prevede la possibilità di ricorrere ad uno degli organismi iscritti nel Registro previsto all'art. 38 del d.lgs. n. 5 del 2003, tra questi anche le Camere di Commercio

 Legge 22 febbraio 2006 n. 84

Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia

Stampa

## Legislazione europea in materia di conciliazione

### **Raccomandazione n. 98/257/CE**

Raccomandazione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

### **Raccomandazione 01/310/CE**

Raccomandazione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo

### **Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2001**

Comunicazione relativa all'ampliamento dell'accesso dei consumatori alla risoluzione alternativa delle controversie

### **Libro verde del 19 aprile 2002**

Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale

### **Proposta di direttiva sulla mediazione (2004)718**

Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

### **Risoluzione del Consiglio del 25 maggio 2000**

Risoluzione del Consiglio del 25/5/2000 relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo